

INFOCONTACT S.R.L. Dichiarata in stato di insolvenza

Tribunale di Lamezia Terme – R.A.S. n. 1/2014

Dichiarazione stato di insolvenza INFOCONTACT SRL

Procedura R.A.S. 1/2014 Tribunale di Lamezia Terme

Spett.Le Creditore

OGGETTO: Comunicazione ex art 22 Dlgs 270/1999

Ai sensi dell'art 22 Dlgs 270/99, si comunica che il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 12/2014 del 24.07.2014 depositata in data 25.07.2014 relativa al procedimento RG n. 36/2014 a seguito di ricorso per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex art 5 Dlgs 270/99, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società INFOCONTACT SRL, nominando Giudice Delegato la dott.ssa Adele Foresta e Commissario Giudiziale il prof. Francesco Perrini.

In relazione a ciò si comunica quanto segue:

1. Il giorno **22.12.2014 alle ore 9,00** è fissata l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo nell'aula d'udienza del Tribunale di Lamezia Terme – sezione fallimentare davanti al Giudice Delegato, la dott.ssa Adele Foresta.
2. Le domande d'ammissione allo stato passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso della società dichiarata in stato di insolvenza, devono essere presentate **entro il termine di 30 giorni prima dalla data di adunanza dei creditori sopra indicata (22.12.2014)** al seguente indirizzo di posta certificata, specifico per la suddetta procedura: procinfocontact1.2014@pec.it.
3. Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (ex art 110 Legge Fallimentare) e, come tali, saranno trattate.
4. Decorso quest'ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo, le domande tardive saranno ancora ammissibili, purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.
5. La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

6. Per effetto dell'entrata in vigore del D.lg n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, la trasmissione della domanda nonché altra utile informazione avviene in via telematica. Le domande vanno presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato. Le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non verranno prese in considerazione.

Le domande dovranno, altresì, essere sottoscritte con firma digitale.

Nei termini indicati il ricorso deve essere trasmesso al commissario giudiziale tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo pec sopraindicato. Questo costituisce l'unico strumento per la presentazione della domanda. Al ricorso deve essere allegata, in formato digitalizzato, la documentazione giustificativa del credito. Gli unici documenti che devono essere depositati in via cartacea, presso la cancelleria del tribunale, sono gli originali dei titoli di credito.

Il ricorso dovrà contenere:

1. L'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore
2. La determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione
3. La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda.
4. L'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
5. L'indicazione dell'indirizzo di posta certificata, di modo che tutte le successive comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo di posta indicato dal creditore.

Si rammenta che:

- a. il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1.2.3. di cui sopra.
- b. se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4 (prelazione e/o privilegio) il credito è considerato chirografario.
- c. in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta certificata o di mancata comunicazione della variazione, le comunicazioni si eseguono mediante deposito in cancelleria.
- d. le domande inviate al Commissario Giudiziale in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- e. il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto;
- f. i creditori che vorranno presentare osservazioni al progetto di stato passivo depositato in cancelleria e presentare documentazione integrativa potranno farlo esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario Giudiziale sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.

Al ricorso devono essere allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica del bene.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili della società dichiarata in stato di insolvenza, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione al credito passivo e per la rivendica o la restituzione.

Si rammenta che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo o con altra precedente comunicazione, può dare la sua disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 L.F. La comunicazione dovrà essere inviata con urgenza in quanto l'art 40 l.f. dispone che il comitato dei creditori viene nominato entro trenta giorni dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Si segnala che:

- terminato l'esame delle domande, il commissario forma il progetto di stato passivo e lo deposita in cancelleria, unitamente alle relative domande, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Nello stesso termine lo trasmette a mezzo posta elettronica certificata ai creditori i quali, così come il fallito, possono esaminare il progetto e presentare al commissario, mediante trasmissione all'indirizzo di poste elettronica certificata comunicato, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza (art 95 L.F.).

AVVERTENZA PER I LAVORATORI: al fine di agevolare la presentazione della domanda di insinuazione la stessa dovrà essere firmata di proprio pugno e successivamente scannerizzata e quindi dovrà essere inviata attraverso un qualsiasi indirizzo pec - posta elettronica certificata all'indirizzo della procedura sopra indicato.

Rimango a Vostra disposizione per quant'altro, affinché depositiate una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione al passivo.

Distinti saluti.

Roma, 1 ottobre 2014

Il Commissario Giudiziale

Prof. Francesco Perrini



DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Per tutti:

Dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti con le modalità di calcolo per ciascun singolo credito, pena la loro non ammissione. Si precisa che non sono applicabili ai crediti nei confronti delle procedure concorsuali gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002.

Per gli esercenti attività di impresa e/o lavoro autonomo:

- copia dei partitari contabili relativi all'intero periodo di rapporto.

Spese di giustizia:

- Decreto Ingiuntivo: affinché il credito possa essere ammesso è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. La prova della definitività può essere fornita alternativamente da:

a) presenza formula esecutiva in caso di D.I. non provvisoriamente esecutivo;

b) prova dell' avvenuta notifica e certificato di non opposizione in caso di D.I. provvisoriamente esecutivo;

- Spese: deve sempre essere allegata la documentazione attestante il sostenimento della spesa, anche se di natura legale;

- Cambiali: per l'ottenimento dell'ammissione è necessario che il protesto degli effetti abbia data certa anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. Gli effetti devono essere allegati in originale;

- IVA: qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

Prestatori di lavoro subordinato:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;

- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;

- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla data del fallimento.

Prestatori di opera intellettuale:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con riferimento alle Tariffe Professionali e, con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;

- indicare il periodo di svolgimento della prestazione nonché la data di conclusione della collaborazione professionale;

- indicare l'importo di IVA e CAP qualora non sia stata ancora emessa fattura;

- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere.

Rapporti di agenzia:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.;
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

Coltivatori diretti:

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia del "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- copia del libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;
- copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Cooperative agricole:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori.

Fornitori:

- copia delle fatture di vendita e dei Documenti di Trasporto (D.D.T.);
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate;
- copia eventuali contratti relativi ai rapporti intercorsi.

Società di leasing concedenti:

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente;
- copia degli estratti conto delle operazioni compiute nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento anche se passati a sofferenza, oltre a fornire esatte indicazioni circa le condizioni relative all'anatocismo e la data di adeguamento alla delibera del CICR del 2000 che stabiliva omogeneità di periodo nell'addebito e nell'accredito degli interessi ed oltre all'esatta indicazione dell'ammontare degli interessi passivi addebitati periodicamente al fallito dall'apertura del conto fino all'adeguamento alla delibera del CICR.

Creditori ipotecari:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;

- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.;
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

Creditori pignorati:

- copia del contratto o dell'atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.